Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - art. 4, comma 1, CGS - principi di lealtà, correttezza e probità – natura giuridica - violazione – è rilevante in via autonoma – violazione di altra norma del CGS – non occorre - fattispecie

Descrizione

L'art. 4 CGS (CFA, Sez. I, n. 61/CFA/2024-2025) contiene una clausola di "chiusura" del sistema, poiché evita di dover considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma vieta e facoltativo ogni comportamento che nessuna norma rende obbligatorio (Collegio di garanzia dello sport, parere n. 5/2017). Il principio di lealtà sportiva si riporta alle clausole generali di correttezza e buona fede, con la funzione di colmare le inevitabili lacune legislative: la legge (o le disposizioni dell'ordinamento federale), per analitica che sia (o siano), non può (o possono) prevedere tutte le possibili situazioni; non può (o possono) sempre prevenire, con apposite norme, gli abusi che le parti possono commettere l'una a danno dell'altra. Il principio generale della correttezza e della buona fede consente di identificare altri divieti e altri obblighi oltre a quelli espressamente previsti dalla disposizione scritta; si realizza così la "chiusura" del sistema, che offre criteri per colmare le lacune che questo può rivelare nella varietà e molteplicità delle situazioni della vita. Per quanto più specificamente rileva nell'ordinamento sportivo, non si può dubitare che il tratto tipizzante di tale ordinamento è rappresentato dal fatto che lo sportivo autentico (ovverosia tutti i soggetti dell'ordinamento federale) è chiamato al dovere irrinunciabile di porre in essere comportamenti virtuosi o comunque idonei a creare affidamento negli altri soggetti con cui vengono a interagire.

La clausola di cui all'art. 4 CGS, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruita e applicata secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell'ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell'ordinamento fanno parte. La norma contenuta nell'art. 4, comma 1, CGS consente al giudice sportivo di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e rende possibili decisioni che, secondo l'evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. La disposizione, redatta secondo la tecnica della normazione sintetica, sfugge a una descrizione puntuale delle singole tipologie di comportamento, che presenterebbe l'inconveniente dell'eccesso casistico, per ricorrere a elementi normativi che rinviano a una fonte esterna come parametro per la regola di giudizio da applicare al caso concreto (la lealtà, la probità, la correttezza) secondo il prudente apprezzamento del giudice (ex multis: CFA, Sez, I, n. 111/2023-2024). Ne deriva che nell'ordinamento sportivo, accanto ad illeciti disciplinari tipizzati, vi sono fattispecie disciplinari di carattere generale, come quelle che si fanno rientrare nella violazione dei principi in esame, quali canoni valutativi, assoluti ed imprescindibili del contegno dei tesserati, che non sono suscettibili di essere individuate e specificate ab origine, ma devono essere di volta in volta rielaborate alla stregua delle specifiche circostanze ed evidenze del caso concreto (Collegio di Garanzia dello sport, Sez. IV, 13 ottobre 2017, n. 76/2017; Collegio di garanzia dello sport n. 152/2024). Ne discende la configurabilità di una sanzione disciplinare anche a prescindere dall'esistenza di uno specifico inadempimento ad una disposizione espressa. L'attività sportiva si fonda sul rispetto di tali canoni comportamentali che non suscettibili di essere circoscritti all'interno di fattispecie descritte secondo i criteri della precisione e della determinatezza (CFA, SS.UU. n. 12/2021-2022); pertanto la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza può essere rilevante in via autonoma. Non è dunque necessaria alcuna concorrente violazione di altra norma del CGS perché possa dirsi violato il dovere di lealtà e correttezza. Un tale dovere è autonomamente e oggettivamente valutabile (CFA, SS.UU., n. 53/2021-2022). (Nel caso di specie – in tema di comunicazione di esonero di un tecnico dell'area dilettanti avvenuto per le vie brevi, accompagnata dalla pubblicazione di un comunicato relativo all'esonero del tecnico sulla pagina Facebook della società - la Corte ha ritenuto che, pur non sussistendo da parte del presidente e dei dirigenti della società deferiti, le puntuali violazioni, dell'art. 14, comma 14.2, del Comunicato Ufficiale n. 292 della Lega Nazionale Dilettanti; di conseguenza, dell'art. 39, lett. Ea) ed Ec), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché del Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n. 29 del 17 luglio 2024, dell'art. 61, comma 1, delle N.O.I.F., sussistesse invece, da parte dei medesimi, la violazione – ben più rilevante - dell'art. 4, comma 1, CGS, essendo essi venuti meno ai doveri di lealtà, di correttezza e di probità nei confronti del tecnico e avendo essi leso la buona fede di quest'ultimo, che aveva fatto correttamente affidamento nelle comunicazioni intercorse).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 113/CFA/2024-2025/E

Presidente

Torsello

Relatore

Tucciarelli

Riferimenti normativi

art. 4, comma 1, CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0113 CFA del 16 giugno 2025 (A.S.D. San Mauro Marchesato-Sig.ri Giovanni Borda, Giuseppe De Lorenzo, Giovanbattista Ierardi)